

Codice A1816B

D.D. 23 febbraio 2023, n. 560

R.D. 523/1904 - P.I. 6558 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una scala di risalita per i pesci e consolidamento opera di presa esistente sul Torrente Varaita, nel Comune di Costigliole Saluzzo (CN) - Opere in Variante al progetto autorizzato con D.D. 2400 del 16/09/2020 - Richiedente: Amministrazione comunale di Saluzzo.



ATTO DD 560/A1816B/2023

DEL 23/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 6558 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una scala di risalita per i pesci e consolidamento opera di presa esistente sul Torrente Varaita, nel Comune di Costigliole Saluzzo (CN) – Opere in Variante al progetto autorizzato con D.D. 2400 del 16/09/2020 - Richiedente: Amministrazione comunale di Saluzzo

In data 28/11/2022, con nota assunta al prot. n. 50392/A1816B, è pervenuta l'istanza da parte del Comune di Saluzzo al fine di ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una scala di risalita dei pesci e consolidamento opera di presa esistente sul torrente Varaita, nel Comune di Costigliole Saluzzo (CN), come intervento in Variante al progetto già autorizzato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo con D.D. 2400 del 16/09/2020.

All'istanza sono allegati i sottoelencati elaborati progettuali firmati dall'Ing. M. Dematteis dello Studio Pantidro, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i.:

- R0) Relazione introduttiva;
- R1) Relazione tecnica descrittiva generale;
- R2) Relazione idraulica;
- T1) Corografia generale - Scala 1:10.000;
- T2) Planimetria su foto aerea - Scala 1:2.000;
- T3) Planimetria di inquadramento catastale - Scala 1:2.000;
- T4) Planimetria generale stato attuale - Scala 1:500;
- T5) 1. Planimetria dello stato attuale - Scala 1:100;
- T5) 2. Planimetria dello stato di progetto - Scala 1:100;
- T5) 3. Planimetria comparativa stato attuale e di progetto - Scala 1:100;
- T6) 1. Sezioni dello stato attuale - Scala 1:100;
- T6) 2. Sezioni dello stato di progetto - Scala 1:100;
- T6) 3. Sezioni stato attuale e di progetto - Scala 1:100.

Il progetto, in variante a quanto già autorizzato dal settore scrivente con D.D. n. 2400 del 16/09/2020 e non ancora eseguito, prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:

- realizzazione di una scala di risalita per i pesci delimitata lateralmente da muri in c.a., della lunghezza complessiva di circa m 40,00, composta da n. 13 bacini normali (m 1,40 x 2,20) e n. 2 bacini di calma (rispettivamente di dimensioni m 1,40x3,50 e m 2,20x3,10); a fianco della stessa sarà realizzato un canale in c.a. per la portata attrattiva della larghezza di m 1,00;
- regolarizzazione del ciglio superiore della traversa ad una quota univoca e consolidamento della medesima mediante l'inserimento di un nuovo taglione a monte della struttura, realizzato in massi cementati (spessore m 1,00 – altezza m 5,75 per tutta la larghezza della traversa – circa 28,90 m) ed un taglione a valle della stessa (spessore m 1,00 – altezza m 3,00 per tutta la larghezza della traversa – circa 28,90 m); nell'intervento è prevista anche la regolarizzazione della superficie della traversa con smantellamento del passaggio per i pesci esistente;
- realizzazione di una platea in massi sciolti, a partire dal taglione di valle, per una lunghezza pari a m 14,00 e per tutta la larghezza dell'alveo;
- realizzazione di nuova difesa spondale in sponda sx, in prosecuzione alla scogliera esistente, per ulteriori 14,45 m, realizzata in massi naturali cementati.

Con nota prot. n. 51103/A1816B del 01/12/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Il progetto definitivo/esecutivo è stato pubblicato, senza osservazioni od opposizioni, all'albo pretorio del Comune di Saluzzo dal 14/12/2022 al 29/12/2022, n. 1588/2023, e all'albo pretorio del Comune di Costigliole Saluzzo dal 09/01/2023 al 24/01/2023, n. 19/2023.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte dei funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi; a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Varaita.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione comunale di Saluzzo alla realizzazione in variante di una rampa di risalita dei pesci e consolidamento opera di presa esistente sul torrente Varaita, nel Comune di Costigliole Saluzzo (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e richiamati in premessa, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - l'opera di difesa spondale, prevista in progetto, a monte dovrà essere perfettamente raccordata alla scogliera esistente e a valle dovrà essere risvoltata, per un tratto di sufficiente lunghezza, al fine di ammorsarla nella sponda; inoltre il piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota non inferiore a 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - l'opera di difesa dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
- c. l'eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda in prossimità delle opere di cui trattasi, ove necessario, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;*
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- k. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- n. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio